

- f) gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive per manifestazioni sportive o culturali, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ciascuna partita;
- g) il ritorno dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ciascuna partita;
- h) il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di transito fornisca un'approvazione scritta preventiva.
3. Spostamenti di cervidi vivi al di fuori delle zone della Finlandia e della Svezia con una tradizione di spostamenti transfrontalieri di renne semi addomesticate con la Norvegia
- 3.1. Gli spostamenti di cervidi vivi al di fuori dalle zone elencate al punto 1.2 sono vietati.
- 3.2. In deroga al punto 3.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi dalle zone elencate al punto 1.2:
- a) gli spostamenti di cervidi vivi verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Norvegia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;
- b) gli spostamenti di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata in Finlandia o Svezia, a condizione che l'autorità competente del paese di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;
- c) gli spostamenti dalle zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), verso la Finlandia di renne selvatiche vive, a condizione che l'autorità competente della Finlandia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;
- d) gli spostamenti di cervidi vivi da uno stabilimento confinato come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e situato in una zona elencata al punto 1.2, lettera b), del presente allegato, verso uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, in Svezia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti.
4. Spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro in cui è stata confermata la malattia del dimagrimento cronico
- 4.1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, gli spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro elencato al punto 1.1 verso altri Stati membri sono vietati.
- 4.2. In deroga al punto 4.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro elencato al punto 1.1:
- a) gli spostamenti di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata in un altro Stato membro elencato a punto 1.1 o in Norvegia;
- b) gli spostamenti di cervidi vivi per fini diversi dalla macellazione immediata verso un altro Stato membro elencato al punto 1.1 o verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente del paese di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;
- c) gli spostamenti di cervidi vivi da uno stabilimento confinato come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 verso uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, in un altro Stato membro, a condizione che l'autorità competente del paese di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti.»;

(*) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

